

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 41 del 23/03/2011 - rif. VISF/GE/10/67899

Deliberazione n. 41 del 23/03/2011 - rif. VISF/GE/10/67899 d.lgs 163/06 Articoli 83 - Codici 83.1

In caso di gara da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, rientra nella discrezionalità amministrativa l'individuazione dei criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, nel rispetto della proporzionalità e della ragionevolezza. Una volta effettuata tale scelta discrezionale, con l'attribuzione di un peso nettamente preponderante alla parte tecnica (80 punti) rispetto alla componente economica (20 punti), non appare ragionevole la scelta della stazione appaltante di adottare una formula matematica che, dato lo scarso effetto premiante, in termini di punteggio, dell'algoritmo applicato, finisce per disincentivare la competizione sul prezzo, in violazione del principio di economicità.